

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "e-DU...care"

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata e oggetto sociale

1. Ai sensi del D. Lgs. 117/17 Codice del Terzo settore e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "e-DU...care" non riconosciuta, con sede a Moggio Udinese in Piazza Uffici n. 11. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione, di struttura democratica, è apertita e aconfessionale, non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente nei confronti degli associati, di loro familiari o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità di essi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati neanche in forme indirette.
3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati, anche attraverso la presa in carico di servizi, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
4. Il trasferimento della sede associativa non comporta modifica statutaria. È facoltà dell'Associazione aprire sezioni locali.

Art. 2 – Principi, finalità e attività

1. L'Associazione si riconosce nei valori espressi nella Costituzione della Repubblica Italiana, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e in tutte le Convenzioni, internazionali e regionali, che tutelano i diritti umani in tutte le loro forme ed espressioni.
2. L'Associazione si propone di operare in contesti locali, nazionali ed internazionali per l'affermazione, la promozione e la sensibilizzazione al tema dei diritti umani attraverso azioni di carattere sociale, civile, culturale e spirituale.
3. Scopo specifico dell'Associazione è l'educazione ai diritti umani, un processo permanente che include non solo l'acquisizione di conoscenze e competenze, ma anche lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti per difendere i diritti umani, riconoscendo il ruolo fondamentale che un'efficace educazione ai diritti umani, gioca nella promozione di pari opportunità per tutti e nella prevenzione delle violazioni.
4. Le finalità sopra riportate vengono concretamente svolte mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3 – Associati

1. Sono associati coloro i quali sottoscrivono l'atto costituito e quelli che fanno domanda di adesione che può essere approvata dall'Organo di amministrazione.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

3. La domanda di adesione può essere rigettata, motivando la deliberazione di rigetto e comunicandola agli interessati. Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chi ha proposto la domanda può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

4. Gli associati cessano, con effetto immediato di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale;
- morte;
- indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione. in prima fase e votata poi dall'Assemblea, a maggioranza semplice, alla quale spetta la decisione in via definitiva, nei casi di contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione indicati nell'art. 2 del presente statuto.

5. L'attività degli associati deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

6. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi dell'ammontare fissato dall'Assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione via telematica tramite invio di mail/PEC, presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 5 – Organi

1. Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, l'Organo di amministrazione e il Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

Art. 6 – Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati.

2. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta e/o a mezzo di posta elettronica.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega.
6. Ciascun associato non può portare più di una delega.
7. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto negli articoli 15 e 16.
9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.

Art. 7 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è nominato dall'Assemblea al suo interno ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. L'Organo di amministrazione può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta e/o a mezzo di posta elettronica.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro sette giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione l'Organo di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei componenti.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
8. L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - nominare il segretario, il quale coordina le attività associative;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- proporre eventuali modifiche da apportare allo statuto.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente, che è Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui all'art. 9 e qualora non ottemperi a quanto disposto negli artt. 6.4 e 7.5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età dell'Organo di amministrazione.

Art. 9 – Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 10 – Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 11 – Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 12 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - quote e contributi degli associati;
 - eredità e donazioni;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente primo comma, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

5. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto ad altri enti del terzo settore nei termini previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

6. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Quota sociale

1. La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

2. L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art. 14– Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura dell'Organo di amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

4. Il bilancio preventivo e consuntivo devono coincidere con l'anno solare.

5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto. È vietato ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività.

6. L'Associazione deposita il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore, come richiesto all'art. 13 del D. Lgs. 117/17.

Art.15 – Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea, dall' Organo di amministrazione o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

2. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 16 – Scioglimento

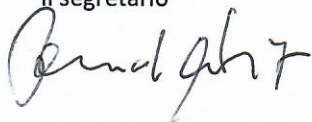
1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità.

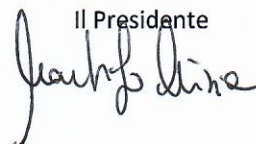
Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. 117/17.

Il segretario



Il Presidente





Associazione di Promozione Sociale e-DU...care
Educazione ai Diritti Umani *I care*

OGGETTO: dichiarazione nome completo associazione

La sottoscritta MARTINA GALLIZIA nata a Gemona del Friuli il 21/01/1990 in qualità di Presidente della scrivente associazione C.F. 93019190300 avente sede a Moggio Udinese

comunica

il nome completo dell'associazione che è "A.P.S. e-DU...care".

Saluti cordiali.

Moggio Udinese 10/02/2021

La Presidente

Martina Gallizia